ERNESTO D'IPPOLITO
NOTAIO

REPERTORIO N. 3216 **RACCOLTA N. 2540**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventisei (30 giugno 2026), alle ore sedici e trenta.

In Roma, via del Corso n. 267.

Avanti a me, **ERNESTO D'IPPOLITO**, Notaio in Fabrica di Roma, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

REGISTRATO A VITERBO
il 9 luglio 2026
n. 7435–1T
euro 200,00

E' PRESENTE:

- il dottor Gianni Letta, nato ad Avezzano il 15 aprile 1935, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra quale Presidente dell'associazione "Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ISLE" con sede in Roma, via del Corso n. 267, codice fiscale 80129370583, partita IVA 17281311005, iscritta presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 80/2002.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- adozione ed approvazione di un nuovo statuto sociale,

e mi chiede di redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto che in questo luogo, giorno e ora assume la presidenza su designazione unanime dei presenti, il comparente il quale

VERIFICATO CHE:

1) l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

2) sono presenti, in persona o per delega, regolarmente formate e conservate in atti dall'associazione, su

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega sotto la lettera **"A"**;

3) è presente il Consiglio direttivo in persona:

- del comparente, quale Presidente;
- dei Consiglieri prof. Silvio Traversa, dott. Lucio D'Orazio;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

DISCUSSIONE

Il Presidente dà atto che lo statuto sociale vigente è abbastanza risalente nel tempo e che pertanto si rendono necessari alcuni adeguamenti, pertanto propone all'assemblea di approvare il nuovo statuto sociale con le regole sul funzionamento dell'associazione che illustra all'assemblea.

Terminata la discussione, l'assemblea, col voto unanime dei presenti espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

- di approvare integralmente il nuovo statuto sociale aggiornato, che regola il funzionamento dell'associazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente mi consegna lo statuto, che si allega sotto la lettera **"B"**, e dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Atto su un foglio per quattro pagine scritto, anche da persona di mia fiducia, e letto da me notaio ai comparenti.

E' sottoscritto alle ore diciassette.

Firmato:

Firmato digitalmente da
ERNESTO D'IPPOLITO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VITERBO:80027890567

Gianni Letta

Ernesto d'Ippolito
(sigillo)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 30 GIUGNO 2026 - ore 16.30					
Firma presenze					
Nr.	COGNOME	NOME	PRESENTE	DELEGA	FIRMA DELEGATO
1	CANEPA	FRANCESCO			
2	CARBONI	ANDREA		delega a Silvio Traversa	
3	CASINI	PIER FERDINANDO		delega a Giulio M. Salerno	
4	CASTALDI	FABRIZIO		delega a Lucia Pagano	
5	CASU	ANTONIO		delega a Lucia Pagano	
6	CATELANI	ALESSANDRO		delega a Lucio D'Orazio	
7	CHELI	ENZO		delega a Silvio Traversa	
8	D'ATENA	ANTONIO		delega a Giulio M. Salerno	
9	DE RITA	GIUSEPPE		delega a Silvio Traversa	
10	DE VERGOTTINI	GIUSEPPE			
11	DE VITO	GAETANO			
12	D'ORAZIO	LUCIO			
13	DI MARTINO	GENNARO			
14	DI PORTO	VALERIO			
15	DICKMANN	RENZO			
16	FEDERICI	RENATO		Delega a Silvio Traversa	
17	FROSINI	TOMMASO		delega a Giulio M. Salerno	
18	GORACCI	ALESSANDRO		delega a Lucia Pagano	
19	GREGORI	PIERLUIGI			
20	LAMARO	EMILIA		delega a Lucia Pagano	

ALL. A
REP. 3216/2540

21	LETTA	GIANNI			
22	LIMONE	DONATO		delega a Lucio D'Orazio	
23	LIPPOLIS	VINCENZO		delega a Giulio M. Salerno	
24	LONGO	ANTONIO			
25	LOSASSO	MARIA TERESA		delega a Lucio D'Orazio	
26	MESCHINO	MAURIZIO			
27	MONORCHIO	ANDREA			
28	NUVOLI	PAOLO		delega a Lucio D'Orazio	
29	PAGANO	LUCIA			
30	PIANA	SEBASTIANO			
31	PIROLO	ATTILIO		delega a Lucio D'Orazio	
32	SALERNO	GIULIO MARIA			
33	SCARPETTA	ILARIA			
34	SINIBALDI ORGANO	LUCIA		delega a Francesco Canepa	
35	SPOSATO	GIANLUCA		delega a Sebastiano Piana	
36	TRAVERSA	SILVIO			
37	TROCCOLI	GIUSEPPE		delega a Lucia Pagano	
38	TUCCIARELLI	CLAUDIO		delega a Giulio M. Salerno	
39	VENTURATO	CLAUDIO			
40	VIRGA	DOMENICO		delega a Silvio Traversa	

STATUTO

ALL. B
REP. 3216/
2540

Art. 1

(Denominazione e scopo)

1. È costituito, sotto forma di associazione, l'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ISLE (di seguito "l'Istituto").

2. L'Istituto ha lo scopo di contribuire all'elaborazione e alla diffusione, in Italia e all'estero, della documentazione e degli studi sul Parlamento, anche in rapporto con gli altri organi costituzionali e con le Istituzioni dell'Unione Europea, sulla legislazione e sul miglioramento della qualità della regolamentazione.

3. L'Istituto non ha carattere politico né finalità di lucro.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Istituto, per il raggiungimento del suo scopo, si propone le seguenti finalità:

a) concorrere, attraverso la "Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione", alla formazione ed all'aggiornamento professionale di pubblici amministratori, funzionari pubblici, personale che opera a supporto dei membri delle Camere e dei Gruppi parlamentari, delle Assemblee legislative e delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, di ordini professionali, associazioni sindacali e di categoria, nonché di consulenti e professionisti del settore legale e studiosi di scienza e tecnica della legislazione, sulle regole, gli strumenti e le tecniche per la progettazione e la redazione dei testi normativi, sui relativi procedimenti di esame e di approvazione, e per la semplificazione e il riordino del sistema normativo;

b) contribuire, attraverso la rivista "Rassegna parlamentare", all'elaborazione e alla diffusione degli studi sul Parlamento e sulle tematiche giuridiche, economiche e sociali interessanti l'attività legislativa dello Stato e delle Regioni, nel quadro dell'ordinamento euro-unionale, nonché degli studi di legislazione comparata sulle medesime materie;

c) organizzare convegni, conferenze e seminari e promuovere studi per l'approfondimento delle tematiche di interesse dell'Istituto;

d) aderire e collaborare con organismi internazionali, italiani e stranieri, aventi fini analoghi.

e) porre in essere tutte le altre attività ritenute opportune per il perseguimento degli scopi indicati dall'articolo 1.

Art. 3

(Sede)

1. L'Istituto ha sede in Roma e può costituire sezioni in altre città italiane.

Art. 4

(Associati)

1. Sono ammessi come associati ordinari coloro che possono arrecare un contributo effettivo al perseguimento dei fini dell'Istituto e si impegnano a versare il contributo associativo annuale (di seguito "quota associativa").

2. Possono essere ammessi quali associati ordinari anche cittadini stranieri, noti per aver svolto studi, ricerche e altre attività attinenti agli scopi dell'Istituto.

3. Possono essere nominati associati onorari.

4. Possono essere ammessi in qualità di associati collettivi, con le medesime prerogative spettanti agli associati ordinari, gli Istituti, i Centri di ricerca, gli Enti pubblici o privati, anche stranieri, interessati agli studi parlamentari e

sulla legislazione. Ciascun associato collettivo nomina, dandone comunicazione al Segretario generale, un proprio rappresentante legittimato ad esercitarne le prerogative e a ricevere le comunicazioni da parte dell'Istituto.

5. L'ammissione degli associati ordinari e degli associati collettivi e la nomina di associati onorari sono deliberate dal Consiglio direttivo e divengono efficaci con la ratifica da parte dell'Assemblea.

6. Ogni associato può recedere dall'Istituto con effetto dalla fine dell'anno solare in corso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'Istituto con lettera inviata al suo indirizzo di posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. L' esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei probiviri, e diviene efficace con la ratifica da parte dell'Assemblea nei seguenti casi:

a) per mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 3;

b) per comportamenti incompatibili con i fini istituzionali dell'Istituto o che possano lederne la reputazione.

8. La delibera di esclusione per mancato pagamento della quota associativa è adottata dal Consiglio direttivo previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, inviata all'associato al recapito da questi indicato ai sensi del comma 12.

9. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

10. La cessazione della qualità di associato non dà diritto al rimborso delle quote associative versate o alla liberazione dall'obbligo di versare quelle già maturate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto.

11 Il Consiglio direttivo tiene un registro degli associati, aggiornato ad ogni loro variazione.

12 . Nel registro degli associati è annotato, per ogni associato, il recapito (posta elettronica certificata, e-mail, indirizzo del domicilio fisico) da questi indicato per ricevere le comunicazioni da parte dell'Istituto.

Art. 5

(Diritti e Doveri degli Associati)

1. Gli associati hanno diritto di:

a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto;

b) essere eletti alle cariche associative, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto;

c) partecipare alle attività promosse dall'Istituto.

2. Gli associati sono tenuti a:

a) osservare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti ivi previsti e le deliberazioni degli organi associativi;

b) versare, fatta eccezione per i soci onorari, la quota associativa annuale.

Art. 6

(Organi dell'Istituto)

1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) l'Assemblea degli associati (di seguito "Assemblea");

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario generale;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri.

2. Il Consiglio direttivo può nominare, su proposta del Presidente, Presidenti onorari. È Presidente onorario chi è stato Presidente dell'Istituto.

3. Il Consiglio direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente tra i suoi componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è formata dagli associati ordinari, dagli associati onorari e dagli associati collettivi. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con comunicazione diramata a firma del Segretario generale, mediante posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le indicazioni rese da ciascun associato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, almeno dieci giorni prima della data della riunione dell'Assemblea. La comunicazione di convocazione indica il giorno e l'orario della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.
4. L'Assemblea in sessione ordinaria delibera: sull'approvazione del conto consuntivo e del bilancio previsionale; sull'approvazione del programma generale dell'attività dell'Istituto predisposto dal Consiglio direttivo, su proposta del Segretario generale; sulla ratifica dell'ammissione o dell'esclusione di associati, deliberata dal Consiglio direttivo; sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio direttivo;

sulla nomina e sulla revoca, per giusta causa, del Revisore dei conti; sulla nomina e sulla revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei probiviri; sulla determinazione dei termini per il rimborso delle spese documentate dai componenti degli organi associativi proposta dal Consiglio direttivo; sulle altre attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

5. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, ad iniziativa del Consiglio direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti, per discutere e deliberare: sulle modificazioni del presente Statuto; sullo scioglimento volontario dell'Associazione; sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori; sull'eventuale devoluzione del patrimonio associativo all'esito della liquidazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dalle indicazioni dell'autorità di vigilanza.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea in sessione ordinaria sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero dei presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea in sessione straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del presente Statuto per la deliberazione che decide lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio associativo all'esito della liquidazione.

8. È ammesso il voto per delega. La delega deve essere scritta e riguardare una singola riunione assembleare. Nessun associato può rappresentare più di cinque associati.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del conto consuntivo e del bilancio previsionale il Tesoriere non partecipa alla votazione e non si computa ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di cinque e un numero massimo di sette membri ("consiglieri"), tra i quali sono eletti, dallo stesso Consiglio direttivo a maggioranza semplice, il Presidente dell'Istituto e, su proposta di quest'ultimo, il Segretario generale e il Tesoriere. La prima riunione del Consiglio direttivo, avente all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, è convocata dal più anziano per età dei consiglieri.
2. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea, tra gli associati, per un periodo di quattro anni e il loro mandato scade alla data della prima successiva riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio previsionale.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.
4. Il Consiglio direttivo sovraintende all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell'Associazione, ha poteri di indirizzo delle attività dell'Istituto, esclusi quelli di competenza dell'Assemblea, e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo riferisce annualmente all'Assemblea sull'attività dell'Associazione in occasione della presentazione del programma generale dell'attività dell'Istituto, del conto consuntivo e del bilancio previsionale.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente presso la sede dell'Istituto, ovvero telematicamente con strumenti che consentano un'effettiva e completa partecipazione a tutti i consiglieri, su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente, se eletto, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La convocazione indica gli argomenti da trattare e viene diramata con comunicazione del Segretario generale per posta elettronica all'indirizzo indicato da ciascun componente, normalmente almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali tale termine è ridotto a due giorni.

7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, se eletto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente della riunione.
9. I componenti del Consiglio direttivo che cessino per qualsiasi motivo dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea è convocata senza indugio dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, se eletto, da uno dei componenti del Consiglio, ovvero, in caso di impossibilità o inerzia di ogni consigliere, dal Collegio dei Probiviri.

Art. 9

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale, dell'Istituto.
2. Il Presidente può investire il Segretario generale del potere di rappresentare l'Istituto sulla base di procura generale. Può inoltre delegare il compimento di specifici atti a singoli consiglieri o terzi sulla base di procura speciale.
3. Il Presidente nomina, su proposta del Segretario generale, il personale che collabora all'attività dell'Istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Art. 10

(Segretario generale)

1. Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, anche avvalendosi del potere di rappresentanza dell'Istituto ove conferitogli dal Presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

2. Il Segretario generale cura l'andamento dei lavori dell'Istituto, dirige e coordina l'attività della Scuola di scienza e tecnica della legislazione e le altre attività dell'Istituto.

3. Il Segretario generale propone al Consiglio Direttivo il programma generale dell'attività dell'Istituto e lo attua mantenendo gli opportuni contatti con gli associati; redige alla fine dell'esercizio annuale una relazione sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo.

4. Il Segretario generale cura la redazione e la conservazione in apposito libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Il Segretario generale può disporre di un fondo da utilizzare per le spese correnti, il cui importo è stabilito preventivamente dal Consiglio Direttivo.

6. Un Consigliere, designato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza prolungata od impedimento.

Art. 11

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere ha il compito di attendere a tutte le operazioni finanziarie relative all'amministrazione dell'Istituto nell'ambito delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sulla base delle indicazioni del Segretario generale.

2. Il Tesoriere ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all'Istituto presso banche e/o l'amministrazione Postale.

3. IL Tesoriere ha il compito di tenere aggiornate la contabilità dell'Istituto e di redigere, il conto consuntivo e il bilancio previsionale da sottoporre al Consiglio Direttivo, che lo approva e lo sottopone all'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Un consigliere designato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Tesoriere in caso di sua assenza prolungata o di impedimento.

Art. 12

(Revisione dei conti)

1. Il Consiglio direttivo sottopone il conto consuntivo, prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, alla valutazione di un Revisore dei conti esterno all'Associazione. Il Revisore dei conti controlla altresì la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.
2. Il Revisore dei conti predispone una relazione annuale che dà conto della sua valutazione del conto consuntivo. Tale relazione è allegata dal Consiglio direttivo al conto consuntivo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, tra persone iscritte all'albo dei revisori contabili, per un mandato di durata quadriennale. Il Consiglio direttivo stabilisce il compenso spettante al Revisore dei conti. L'incarico del Revisore dei conti è rinnovabile.

Art. 13

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri, scelti fra gli associati. Il Collegio è presieduto dal componente più anziano.
2. I probiviri sono nominati per quattro anni ed il loro mandato scade alla data della prima successiva riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio previsionale.
3. Il Collegio dei probiviri esprime un parere non vincolante all'Assemblea sulla sussistenza dei casi di esclusione degli associati ai sensi dell'articolo 4; tenta di risolvere bonariamente le eventuali controversie interne all'Istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 20.

4. Il Collegio dei probiviri si riunisce, presso la sede dell'Istituto o per via telematica, su convocazione del suo presidente inviata per posta elettronica agli altri due componenti e delibera a maggioranza.

5. Il Collegio dei probiviri si riunisce ogni qual volta gliene venga fatta motivata richiesta - indirizzata al presidente del Collegio - dal Consiglio direttivo ovvero da almeno un quinto degli associati nei casi previsti dal comma 3.

Art. 14

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
   a) dalle quote associative versate o dovute dagli associati;
   b) da contributi o sovvenzioni pubbliche, ovvero lasciti ereditari, legati, donazioni ed altre liberalità ricevute da privati;
   c) dai proventi della Scuola di Scienza e tecnica della legislazione o di altre iniziative di formazione rientranti nelle attività istituzionali dell'Associazione;
   d) da ogni altra eventuale sopravvenienza attiva;
   e) da ogni bene acquistato con le disponibilità sopra elencate.
2. Le quote associative degli associati ordinari e degli associati collettivi sono stabilite, anche in misura maggiore per i secondi, dal Consiglio direttivo. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote.
3. Le quote associative devono essere versate dagli associati entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
4. Le quote di ammissione ai corsi della Scuola di Scienza e tecnica della legislazione, anche differenziate per categorie di utenti, sono stabilite dal Consiglio direttivo, su proposta del Segretario generale. Il Consiglio direttivo può prevedere forme di partecipazione ai corsi a titolo gratuito per soggetti meritevoli, definendo le relative modalità di selezione.
5. I proventi della Scuola di Scienza e tecnica della legislazione o di altre iniziative di formazione sono destinati al finanziamento delle attività

della Scuola e delle altre attività istituzionali dell'Associazione, comprese le spese di carattere generale dell'Istituto ad esse strumentali.

Art. 15

(Regolamento della Scuola)

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Scuola di Scienza e tecnica della legislazione sono definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, su proposta del Segretario generale.
2. Il Consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato scientifico che cura gli indirizzi della Scuola.
3. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità dei compensi o dei rimborsi da erogare ai docenti della Scuola o di altre attività di formazione, siano essi soci o esterni, assicurando che gli stessi non siano superiori ai valori medi di mercato correnti per prestazioni analoghe.

Art. 16

(Rivista "Rassegna parlamentare")

1. Il Presidente dell'Istituto è il Direttore responsabile della rivista "Rassegna parlamentare".
2. Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Direttore editoriale e i componenti del Comitato di Direzione della rivista, anche tra i propri membri. Il Direttore editoriale e i componenti del Comitato di direzione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della rivista "Rassegna parlamentare" sono definite con apposito regolamento approvato, su proposta del Comitato di Direzione, dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

4. Il Consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato scientifico della Rivista.

5. Il Direttore editoriale e i componenti del Comitato di Direzione della rivista "Rassegna parlamentare" svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate nei termini previsti con apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Art 17

(Personale dipendente e collaborazioni)

1. L'Istituto può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività funzionali al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

2. I rapporti tra l'Associazione e il personale dipendente sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.

3. I compensi di lavoro subordinato o autonomo corrisposti ai lavoratori o ai collaboratori non possono essere superiori rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero, in assenza, ai prezzi medi di mercato.

Art. 18

(Scioglimento, estinzione e liquidazione)

1. L'Associazione si estingue, salvo che l'autorità governativa provveda alla sua trasformazione in altro ente, quando tutti gli associati sono venuti a mancare, ovvero quando lo scopo dell'Associazione è stato raggiunto o divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero quando il patrimonio è divenuto insufficiente.

2. L'Associazione può inoltre sciogliersi per effetto di deliberazione dell'Assemblea o per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi previsti dalla legge.
3. La deliberazione dell'Assemblea di scioglimento dell'associazione e di eventuale devoluzione del patrimonio all'esito della liquidazione è adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. A seguito dell'estinzione o dello scioglimento dell'Associazione, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni e si procede alla nomina dei liquidatori ed alla liquidazione del patrimonio secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.
5. I beni che residuano dopo il compimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ed osservato, in ogni caso, quanto indicato dall'autorità governativa competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

(Divieto di scopo di lucro)

1. L'associazione non può in alcun caso ed in alcun modo, neanche durante o per effetto della liquidazione, distribuire, in modo diretto o indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il Segretario generale e il Tesoriere svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate, nei termini previsti con apposita deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 20

(Controversie e clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia insorta in relazione al presente Statuto, deve essere previamente sottoposta, ad iniziativa della parte interessata, ad un tentativo di bonaria composizione da parte del Collegio dei probiviri.
2. Il Collegio dei probiviri, omessa ogni formalità e sentite le parti della controversia, procede, ove lo ritenga opportuno, a sommaria istruzione, anche sulla base di memorie e documenti acquisiti dalle parti, provvedendo, entro sessanta giorni da quello in cui sia stato adìto dalla parte interessata, a formulare una proposta conciliativa fra le parti che possa dirimere la controversia.
3. Ove la proposta conciliativa non venga accettata dalle parti della controversia e comunque il tentativo di bonaria composizione del Collegio non sia riuscito dirimerla, la controversia potrà essere devoluta esclusivamente al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale civile di Roma su istanza della parte che vi abbia interesse.
4. L'arbitro unico nominato decide secondo diritto, applicando la legge italiana.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.